

Assolvimento dei debiti formativi e applicazione del DM 80 e dell'OM 92

*Delibera approvata dal Collegio dei Docenti il 10/12/07
e modificata dallo stesso Collegio il 21/02/08*

Art. 1. Progettazione complessiva delle attività di recupero

1. In attuazione dell'art. 2 dell'OM 92/07, l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Sant'Elia" organizza:
 - a. a partire dal mese di gennaio e fino al mese di maggio, attività di recupero/approfondimento individuale o a gruppi sotto forma di "sportello" (progetto "Studio assistito")
 - b. a partire dalla metà di febbraio fino alla fine di marzo, corsi di recupero organizzati come da art. 5 ("corsi primaverili")
 - c. nei mesi di giugno e luglio, corsi di recupero organizzati come da art. 7 ("corsi estivi")
2. Nel periodo in cui sono attivi i corsi di recupero primaverili, per le discipline interessate da questi ultimi lo "Studio assistito" è sospeso.
3. Le attività di recupero e approfondimento sono coordinate dall'ufficio di presidenza, il quale organizza il calendario delle lezioni, verifica eventuali problemi di frequenza in eccesso o in difetto e prospetta le possibili soluzioni.
4. I Consigli di Classe, in aggiunta alle attività sopra elencate, possono deliberare altre modalità di recupero, anche nell'ambito della quota oraria del 20% prevista dall'autonomia.
5. Nessun percorso di recupero, di qualsiasi natura, può tuttavia prescindere da un impegno attivo e responsabile degli alunni né da un'attenta e costante supervisione del docente della disciplina, a partire dal piano formativo personalizzato di cui agli artt. 4 e 6 fino alla verifica finale.

Art. 2. Formazione dei gruppi

1. In attuazione dell'art. 3 comma 2 dell'OM 92, sono individuati i seguenti criteri per la formazione dei gruppi:
 - a. i gruppi dello Studio assistito si formano spontaneamente sulla base delle prenotazioni, come da apposito regolamento redatto dal responsabile d'intesa con il Dirigente Scolastico
 - b. i gruppi dei corsi di recupero sono formati con i seguenti criteri:
 - numero di partecipanti di norma non inferiore a 8 e non superiore a 12;
 - in ogni gruppo vengono inseriti esclusivamente alunni della stessa classe o di classi parallele (appartenenti al medesimo settore ma non necessariamente al medesimo indirizzo)

Art. 3. Individuazione delle materie oggetto di corso

1. In attuazione dell'art. 2 comma 6 dell'OM 92, ai fini dell'organizzazione del recupero delle insufficienze, le materie sono classificate in fasce, sulla base dell'incidenza delle insufficienze stesse.
2. L'Istituto si impegna ad organizzare attività di recupero per le materie con una più alta incidenza di insufficienze.
Compatibilmente con le disponibilità di risorse umane e finanziarie e con la possibilità di rendere gli orari compatibili fra di loro e con quelli delle lezioni pomeridiane, saranno organizzate attività di recupero anche per le altre materie, secondo la scala di priorità rappresentata dalle fasce di cui all'art. precedente.

Art. 4. Compiti dei Consigli di Classe in sede di scrutinio del I quadrimestre

1. Nello scrutinio del I quadrimestre i Consigli di Classe devono verificare e registrare l'assolvimento o meno dei debiti pregressi, indicando anche eventuali deroghe concesse (per quanto riguarda il numero di verifiche o i tempi di somministrazione) e relative motivazioni.
2. Inoltre, in attuazione dell'art. 3 comma 1 e art. 4 comma 2 dell'OM 92, nello scrutinio del I quadrimestre i Consigli di Classe, per gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline, devono procedere ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell'apprendimento delle varie discipline e sulla base di tale analisi proporre per ciascuna materia insufficiente una delle seguenti alternative:
 - a. frequentare un corso di recupero;
 - b. in caso di insufficienze non gravi, raggiungere autonomamente gli obiettivi stabiliti
3. In ogni caso il docente che assegna un voto insufficiente deve definire, tramite apposito modello, un piano formativo personalizzato che precisi gli obiettivi non raggiunti e le possibili modalità di recupero.
4. Tutte le proposte e le relative motivazioni di cui al comma 2 devono essere registrate dettagliatamente nel verbale di scrutinio.
5. Ai fini della scelta di cui al comma 2, sono considerate insufficienti le materie in cui la media tra le eventuali valutazioni multiple (scritto-grafico / orale / pratico) è inferiore a 5,5.
6. Nella scelta di cui al comma 2 il Consiglio di Classe assegnerà a ciascuno studente un numero di corsi di recupero non superiore alla capienza oraria settimanale, determinato anche dai pomeriggi impegnati in lezioni ordinarie.

Art. 5. Organizzazione corsi primaverili e relative verifiche

1. In attuazione degli artt. 4 e 5 dell'OM 92, al termine degli scrutini del I quadrimestre l'ufficio di presidenza svolge le seguenti operazioni:
 - a. acquisisce l'elenco degli alunni per i quali i Consigli di Classe hanno proposto un corso di recupero;
 - b. predispone un piano di attivazione dei corsi che tenga conto:
 - dei criteri per la formazione dei gruppi di studenti di cui all'art. 2
 - dei criteri per l'individuazione delle materie oggetto di corso, di cui all'art. 3
 - della compatibilità oraria dei corsi tra di loro e con le lezioni pomeridiane

- della disponibilità di risorse umane, anche in base a quanto disposto dall'art. 8.
 - della disponibilità di risorse economiche
- c. cura la trasmissione alle famiglie delle comunicazioni relative all'attivazione dei corsi o all'assegnazione del recupero autonomo, nonché del piano formativo di recupero di cui all'art. 4 comma 3.
2. Di norma i corsi sono articolati in lezioni, possibilmente bisettimanali, per un totale di quindici ore; l'inizio dei corsi è fissato in linea di massima al 14 febbraio 2008.
 3. La frequenza ai corsi è obbligatoria, salvo rinuncia esplicita della famiglia.
 4. Gli alunni che frequentano i corsi sono tenuti ad una partecipazione attiva e ad un comportamento corretto. Qualora un alunno si renda responsabile, con il proprio atteggiamento, di grave disturbo all'attività didattica e conseguente lesione dei diritti degli altri alunni frequentanti, può essere escluso dal corso con provvedimento del Dirigente Scolastico, che informa la famiglia della decisione. Tale esclusione non esime l'alunno dall'obbligo della verifica: la preparazione dell'alunno proseguirà autonomamente secondo il piano formativo predisposto dall'insegnante di classe, di cui all'art. 4 comma 3.
 5. Al termine di ciascun corso di recupero, come disposto dall'art. 5 dell'OM 92, i docenti di classe delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate, sia per gli studenti che hanno frequentato i corsi di recupero, sia per quelli che hanno rinunciato a frequentarli, sia per coloro per i quali era stato proposto lo studio autonomo.
 6. Allo scopo di coordinare le verifiche di cui al comma precedente con i contenuti dei corsi, i docenti titolari di questi ultimi redigono una relazione sintetica redatta su apposito modello, che illustri argomenti trattati, metodologie seguite ed obiettivi presumibilmente raggiunti.
 7. Le modalità di realizzazione delle verifiche di cui al comma 5 sono deliberate, ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'OM 92, dai Consigli di Classe su proposta dei docenti coinvolti, in relazione alla natura delle discipline oggetto degli interventi di recupero e in conformità ai piani formativi personalizzati proposti dai docenti stessi ai sensi dell'art. 4 comma 3.

Art. 6. Compiti dei Consigli di Classe in sede di scrutinio finale

1. Nello scrutinio finale i Consigli di Classe devono verificare e registrare eventuali variazioni rispetto alla situazione del I quadrimestre riguardo all'assolvimento o meno dei debiti pregressi, indicando anche eventuali deroghe concesse (per quanto riguarda il numero di verifiche o i tempi di somministrazione) e relative motivazioni.
2. Inoltre, in attuazione dell'art. 3 comma 1 e art. 6 comma 3 dell'OM 92, nello scrutinio finale i Consigli di Classe, per gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline e per i quali si sospende il giudizio, devono procedere ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, e sulla base di tale analisi proporre per ciascuna materia insufficiente una delle seguenti alternative:
 - a. frequentare un corso di recupero;
 - b. in caso di insufficienze non gravi, raggiungere autonomamente gli obiettivi stabiliti
3. In ogni caso il docente che assegna un voto insufficiente deve definire, tramite apposito modello, un piano formativo personalizzato che precisi gli obiettivi non raggiunti e le possibili modalità di recupero.

4. registrare dettagliatamente le proposte di cui al punto b nel verbale di scrutinio e le relative motivazioni.

Art. 7. Organizzazione corsi estivi e relative verifiche

1. In attuazione degli artt. 4 e 5 dell'OM 92, al termine degli scrutini finali l'ufficio di presidenza e lo Staff di progetto svolgono le seguenti operazioni:
 - a. acquisiscono l'elenco degli alunni per i quali i Consigli di Classe hanno proposto un corso di recupero
 - b. predispongono un piano di attivazione dei corsi che tenga conto:
 - dei criteri per la formazione dei gruppi di studenti di cui all'art. 2
 - dei criteri per l'individuazione delle materie oggetto di corso, di cui all'art. 3
 - della compatibilità oraria dei corsi tra di loro
 - della disponibilità di risorse umane, anche in base a quanto disposto dall'art. 8
 - della disponibilità di risorse economiche
 - c. curano la trasmissione alle famiglie delle comunicazioni relative all'attivazione dei corsi o all'assegnazione del recupero autonomo, nonché del piano formativo di recupero di cui all'art. 6 comma 3.
2. Di norma i corsi sono articolati in lezioni della durata di non più di due ore e collocabili nell'intero arco della giornata, per un totale di quindici ore per ogni corso.
3. L'inizio dei corsi è fissato al giorno successivo a quello della terza prova scritta degli Esami di Stato, il termine entro l'11 luglio 2008.
4. La frequenza ai corsi è obbligatoria, salvo rinuncia esplicita della famiglia.
5. Gli alunni che frequentano i corsi sono tenuti ad una partecipazione attiva e ad un comportamento corretto. Qualora un alunno si renda responsabile, con il proprio atteggiamento, di grave disturbo all'attività didattica e conseguente lesione dei diritti degli altri alunni frequentanti, può essere escluso dal corso con provvedimento del Dirigente Scolastico, che informa la famiglia della decisione. Tale esclusione non esime l'alunno dall'obbligo della verifica: la preparazione dell'alunno proseguirà autonomamente secondo il piano formativo predisposto dall'insegnante di classe, di cui all'art. 6 comma 3.
6. Dopo la conclusione dei corsi di recupero e dei percorsi di studio individuale, come disposto dall'art. 5 dell'OM 92, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate, sia per gli studenti che hanno frequentato i corsi di recupero, sia per quelli che hanno rinunciato a frequentarli, sia per coloro per i quali era stato proposto lo studio autonomo.
7. Le verifiche di cui al comma precedente e gli scrutini integrativi, ai sensi dell'art. 8 dell'OM 92, si svolgeranno per tutti gli studenti nella settimana compresa fra lunedì 25 e sabato 30 agosto 2008.
8. Allo scopo di coordinare le verifiche di cui al comma 6 con i contenuti dei corsi, i docenti titolari di questi ultimi redigono una relazione sintetica redatta su apposito modello, che illustri argomenti trattati, metodologie seguite ed obiettivi presumibilmente raggiunti.
9. Le modalità di realizzazione delle verifiche di cui al comma 6 sono deliberate dai Consigli di Classe su proposta dei docenti coinvolti, in relazione alla natura delle discipline oggetto degli

interventi di recupero e in conformità ai piani formativi personalizzati proposti dai docenti stessi ai sensi dell'art. 6 comma 3.

Art. 8. Criteri di assegnazione dei docenti ai corsi

1. I docenti delle attività di Studio assistito sono reclutati su base volontaria come previsto dal relativo regolamento.
2. I docenti dei corsi di recupero sono reclutati su base volontaria; in caso di disponibilità in eccesso di personale la precedenza tra i docenti sarà stabilita secondo i seguenti criteri:
 - a. il docente della classe, se il gruppo-corso è costituito da alunni provenienti da un'unica classe
 - b. il docente della classe a cui appartiene il gruppo più numeroso, se il gruppo-corso è costituito da alunni di classi diverse